

## RISOLUZIONE

### La I Commissione "Bilancio Affari generali ed istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

**visti** gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

**visto** l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante "Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea", in particolare le lettere y), z), aa), gg);

**vista** la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 58374 del 19 dicembre 2016);

**vista** la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia – COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016;

**visto** l'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**visto** il parere reso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 19 gennaio 2017 (prot. n. 2766 del 19 01 2017);

**visto** l'Allegato I che costituisce parte integrante e sostanziale del citato parere ai fini dell'adozione del presente atto;

**vista** la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

**vista** la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 1525 del 26 ottobre 2016 sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

**Considerato** che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system" e che l'articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**considerata** l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, nel comma 2, prevede che: *"I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25"*;

**considerato** che la proposta di direttiva fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2016, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 25 delle stessa legge.

**Considerato** che la proposta di direttiva in esame, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, fa parte del pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, in attuazione della strategia "l'Unione dell'energia" e dell'azione "Energia pulita per tutti gli europei", per garantire la transizione dell'Unione europea verso l'energia pulita, col fine di: privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori;

**considerato** che le proposte della Commissione nell'ambito dell'azione "Energia pulita per tutti gli europei" intervengono sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili, sull'assetto del mercato dell'energia elettrica, sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e sulle norme sulla *governance* per l'Unione dell'energia. Il pacchetto comprende, inoltre, azioni finalizzate ad accelerare l'innovazione dell'energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in Europa e contiene misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la competitività delle imprese UE e per ridurre l'impatto della transizione all'energia pulita sulla società;

**considerato** che il principale obiettivo della proposta di direttiva in esame è accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti considerato che l'efficientamento energetico del parco edilizio, a livello europeo, potrebbe contribuire concretamente ad affrontare una serie di sfide economiche e sociali, quali: l'occupazione e la crescita, l'urbanizzazione, la digitalizzazione, i cambiamenti demografici, insieme alle sfide dell'energia e del clima;

**considerato** che con la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 1525 del 26 ottobre 2016, la Regione Emilia-Romagna ha partecipato alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia che si è conclusa il 31 ottobre 2015, e finalizzata all'acquisizione di suggerimenti, informazioni ed elementi di valutazione per la successiva stesura della proposta di direttiva in esame;

**considerato** che la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia è stata recepita dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) così come modificata dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014), in conformità con i provvedimenti nazionali di recepimento, in particolare, il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90;

**considerata**, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni.

**Con riferimento alla proposta di direttiva si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:**

a) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, la proposta di direttiva **appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'art. 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;**

**c) per quanto attiene il merito della proposta di direttiva osserva che:**

- In generale si evidenzia che le principali osservazioni sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia riguardano l'adozione di sistemi tecnici di automazione e controllo e le modalità previste, in alternativa alla precedente formulazione, per garantire il controllo e la ispezione degli impianti termici.

- Con riferimento a questi due aspetti si concorda con quanto indicato nelle premesse della proposta (considerando n. 8 e n. 9) riguardo la rilevanza che la diffusione di sistemi di automazione e controllo (più in generale, di sistemi che prevedono l'integrazione dell'ICT nella gestione degli impianti e dei sistemi tecnici per l'edilizia) può rivestire per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici.

- Si segnalano, invece, forti perplessità sul considerando n. 10, laddove si afferma che la diffusione di tali sistemi può ritenersi efficacemente sostitutiva dell'attività di controllo ed ispezione degli impianti e dei sistemi tecnici per l'edilizia condotta dall'autorità pubblica, fino a prevederne di fatto l'eliminazione, e sul fatto che la diffusione dei sistemi di automazione e controllo viene poi di fatto, nella proposta, confinata alle disposizioni inerenti le modalità di controllo ed ispezione degli impianti termici (artt. 14 e 15), demandando ad un ulteriore provvedimento la definizione di un teorico "indice di intelligenza" (art. 8 punto 6) da utilizzare per informare i potenziali nuovi locatari o acquirenti delle caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali.

- Alla luce di tali considerazioni, si propone di apportare al testo della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE alcune modifiche finalizzate ad enfatizzare il potenziale ruolo dei sistemi di automazione e controllo intelligenti, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali, prevedendone la diffusione mediante l'adozione di appropriate disposizioni stabilite dagli stati membri e si evidenzia l'importanza di inserire il richiamo al loro utilizzo e caratteristiche nell'art. 8 della direttiva 2010/31/UE in un comma appositamente predisposto.

- Nella stessa ottica si rileva anche la necessità di intervenire sugli artt. 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE recuperando ed enfatizzando (anche rispetto all' attuale formulazione della direttiva che appare carente da questo punto di vista) il ruolo degli Stati membri nella definizione di appropriate disposizioni e misure atte a garantire che gli impianti termici vengano correttamente condotti e mantenuti, al fine di garantirne l'efficienza energetica, prevedendo anche (in una condivisibile prospettiva di semplificazione ed ottimizzazione) la limitazione agli impianti di dimensione rilevante della previsione dell'obbligo di ricorrere ad ispezioni periodiche effettuate dall'autorità pubblica; e, sempre con riferimento agli artt. 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, si ritiene necessario esplicitare che le disposizioni e le misure che gli Stati membri devono adottare ai fini sopra indicati siano parametrati alla presenza ed all'efficace utilizzo dei sistemi di automazione e controllo intelligenti installati, condizione che però non dovrebbe prevedere l'eliminazione tout-court della funzione di controllo pubblico consentita dalla realizzazione delle ispezioni effettuate dall'autorità pubblica.

- Per una proposta di riformulazione degli articoli della proposta di direttiva in esame che modificano gli articoli 8, 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE si rinvia all' ALLEGATO I (Tabella di raffronto) che costituisce parte integrante del presente atto.

- Si evidenzia, inoltre, che l'art. 1 paragrafo 6 della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, interviene sull'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE prevedendo di collegare le misure finanziarie che gli Stati membri destinano al miglioramento dell'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al "risparmio energetico ottenuto" grazie alla ristrutturazione stessa e per "calcolare" (così testualmente dispone il testo di modifica) il risparmio energetico ottenuto, si prevede di confrontare gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione. Sul punto si rileva che se, da un lato, questa modalità di calcolo è da considerarsi corretta e condivisibile a livello teorico, come presupposto per la concessione dei finanziamenti da parte degli Stati membri basato un indicatore quantitativo concreto, ai fini di una reale efficacia nell'attuazione della disposizione, sarebbe necessario tenere presente anche ulteriori elementi di valutazione, in particolare: a) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di "risparmio energetico ottenuto", potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione anche delle strategie di lungo periodo adottate dagli Stati membri e finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio, mentre sarebbe necessaria una maggiore concentrazione degli interventi su obiettivi prioritari, almeno sinché non saranno previsti attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo; b) il risparmio energetico ottenuto attraverso le ristrutturazioni dovrebbe essere calcolato e contestualizzato tenendo conto anche di altri parametri quali le condizioni climatiche, economiche e sociali, che differiscono da Stato membro a Stato membro e da regione a regione, anche all'interno del territorio dei singoli stati. In condizioni climatiche, economiche e sociali favorevoli, infatti, per alcuni territori è molto più semplice ottenere un risparmio energetico maggiore potendo intervenire sugli edifici in modo più performante, di conseguenza sarebbe opportuno considerare più fattori ai vari livelli (nazionale e regionale) in fase di assegnazione dei finanziamenti e non solo il "risparmio energetico ottenuto" sulla base del confronto degli attestati di prestazione energetica per evitare che chi ha bisogno di maggiori finanziamenti, partendo da condizioni generali più sfavorevoli, ne resti privo; c) sarebbe opportuno, quindi, verificare che il calcolo del risparmio ottenuto attraverso il confronto degli attestati di prestazione energetica prima e dopo l'intervento di ristrutturazione, non si trasformi in un adempimento fine a se stesso, finalizzato solo ad ottenere finanziamenti, con il rischio di creare un costo aggiuntivo per chi intende procedere con una ristrutturazione, disincentivandolo. In tal senso si suggerisce di applicare la modalità di calcolo prevista dalla proposta di modifica della direttiva solo ad alcune tipologie di interventi di ristrutturazione o che riguardano interventi sopra a una certa soglia economica, prevedendo invece la valutazione anche di altri fattori, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, negli altri casi.

- Si segnala, infine, al legislatore nazionale, laddove nel corso dell'iter legislativo di approvazione della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2010/31/UE, venga confermata la modifica all'art. 10 paragrafo 6 della direttiva 2010/31/UE sopra citata, l'importanza di un'attenta verifica in fase di recepimento, della coerenza di questa nuova disciplina con il quadro normativo nazionale vigente, ponendo particolare attenzione al coordinamento a) con la normativa sugli appalti pubblici (decreto legislativo 50 del 2016 ), chiarendo, ad esempio, se è necessario prevedere una soglia economica di riferimento oltre la quale bisogna confrontare i due attestati di prestazione, prima o dopo un intervento di ristrutturazione, soprattutto nel caso in cui lo stesso abbia beneficiato di un finanziamento pubblico, oppure se è necessario definire gli obblighi e le responsabilità delle parti coinvolte in fase di rendicontazione finale per evitare ricadute negative sul finanziamento; b) con la normativa sull'edilizia (DPR 380 del 2001 e ss.mm.) verificando in particolare le ricadute sulla modulistica unificata e tenendo adeguatamente conto del fatto che la riqualificazione energetica deve essere trattata in sinergia con la normativa antisismica e con le restanti norme tecniche che garantiscono il benessere all'individuo e dell'abitare un luogo e un edificio.

d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 9 della legge 234 del 2012;

e) **dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012;

f) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia – COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016, e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

g) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano – romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

#### ALLEGATO I

Di seguito la **TABELLA DI RAFFRONTO** tra il testo degli articoli della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2010/31/UE che intervengono sui citati articoli 8, 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e il testo degli articoli riformulati, alla luce delle osservazioni di cui alla lettera c) del presente atto.

<b>Articolo 1 paragrafo 5 della proposta di direttiva che modifica l'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.</b>	
<b>Testo attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p>“5. l'articolo 8 è così modificato:            (a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;            (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:            “2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1° gennaio 2025.            Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al comma precedente agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.            3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d'installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.            4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE.”;            (c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:</p>	<p>“5. l'articolo 8 è così modificato:  <b>a) nella rubrica, la parola “Impianti” è sostituita dalla parola “Sistemi”.</b>            b) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;            c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:            “2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1° gennaio 2025.            Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al comma precedente agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.            3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d'installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.            4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3</p>

“5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell’intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell’edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare nella presente direttiva la definizione di «indicatore d’intelligenza» e le condizioni alle quali l’«indicatore d’intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.

L’indicatore d’intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l’edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell’edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l’edificio è allacciato.”.

*agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE.”;*

**d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:**

*“5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell’intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell’edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 18, paragrafo 3.*

*6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare nella presente direttiva la definizione di «indicatore d’intelligenza» e le condizioni alle quali l’«indicatore d’intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.*

*L’indicatore d’intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l’edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell’edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l’edificio è allacciato;*

**7. Gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici siano dotati di sistemi tecnici di automazione e controllo in grado di:**

**a) monitorare e analizzare l’efficienza dei sistemi, informando i proprietari, gli amministratori o i gestori dell’impianto dei cali significativi e della necessità di manutenzione;**  
**b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;**

**c) garantire funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell’energia;**

**d) adeguare continuamente l’uso dell’energia, consentendo la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all’edificio, nonché l’interoperabilità con i sistemi tecnici per l’edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.**

**I requisiti e le caratteristiche di tali sistemi devono essere parametrati alla tipologia degli edifici, alla loro destinazione d’uso ed al loro fabbisogno energetico.”.**

**Articolo 1 paragrafo 7 della proposta di direttiva che modifica l'articolo 14 della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia**

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>“7. l'articolo 14 è così modificato:  a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.”;  b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:  “2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:  a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;  b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;  c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.  3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:  a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;  b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.”;”.</p>	<p><i>“7. l'articolo 14 è così modificato:  a) è inserito il paragrafo 01:  <b>01. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per:</b>  a) <b>regolare l'esercizio e la conduzione degli impianti termici utilizzati per il riscaldamento degli edifici, in modo da garantire l'efficace utilizzo delle risorse energetiche per mantenere adeguati livelli di comfort degli spazi climatizzati;</b>  b) <b>stabilire le adeguate modalità di manutenzione e controllo degli impianti, con particolare riferimento all'efficienza energetica dei generatori di calore;</b>  c) <b>garantire il rispetto delle previsioni di cui alle lettere a) e b).</b>  b) <i>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</i>  1. <i>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.</i>  c) <b>è inserito il seguente paragrafo 1 bis:  1 bis. I provvedimenti e le misure di cui ai punti 1 e 2 tengono conto della presenza e delle caratteristiche dei sistemi tecnici di automazione e controllo di cui all'art. 8 punto 7.</b>  d) <b>i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.”.</b></i></p>

**Articolo 1 paragrafo 8 della proposta di direttiva che modifica l'articolo 15 della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.**

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>“8. l'articolo 15 è così modificato:  a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p>	<p><i>“8. l'articolo 15 è così modificato:  a) è inserito il paragrafo 01:  <b>01. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per:</b></i></p>

<p>“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L’ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d’aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio. La valutazione del dimensionamento non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d’aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio.”;</p> <p>b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:</p> <p>“2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:</p> <p>(a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l’uso dell’energia;</p> <p>(b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;</p> <p>(c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.</p> <p>3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:</p> <p>(a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;</p> <p>(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell’energia.”;</p>	<p><b>a) regolare l’esercizio e la conduzione degli impianti di condizionamento dell’aria degli edifici, in modo da garantire l’efficace utilizzo delle risorse energetiche per mantenere adeguati livelli di comfort degli spazi climatizzati;</b></p> <p><b>b) stabilire le adeguate modalità di manutenzione e controllo degli impianti;</b></p> <p><b>c) garantire il rispetto delle previsioni di cui alle lettere a) e b).</b></p> <p><i>b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L’ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d’aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio. La valutazione del dimensionamento non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d’aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio.</i></p> <p><b>c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:</b></p> <p><b>1 bis. I provvedimenti e le misure di cui ai punti 1 e 2 tengono conto della presenza e delle caratteristiche dei sistemi tecnici di automazione e controllo di cui all’art. 8 punto 7.</b></p> <p><b>d) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.”.</b></p>
---	---

Approvata a maggioranza dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta del 24 gennaio 2017.